

Schema su criticità decreto delegato Madia

Ruolo unico e diritto all'incarico	
<p>Art. 2 – nuovo art. 13 “Ogni dirigente iscritto nei ruoli...può ricoprire <i>qualsiasi</i> incarico dirigenziale.” (comma 3 nuovo art. 19-bis) “Ciascun incarico dirigenziale può essere conferito....a dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza”</p>	<p><i>Una previsione senza senso, che fa strame di ogni specializzazione, enunciando un principio che o resta astratto e quindi inapplicato o produrrebbe un caos totale.</i> <i>Il numero complessivo dei dirigenti dei 3 ruoli è di 25 mila persone</i> Sul punto il decreto va oltre la delega: <u>va eliminata la assoluta permeabilità tra i tre ruoli, che tra l'altro priva di senso la distinzione.</u> <i>Le due disposizioni azzerano qualsiasi rilevanza per le competenze specifiche maturate e le esperienze pregresse: queste rivivono solo sotto forma genericissima di “requisiti necessari” e di “criteri” fissati dalle Commissioni e poi da interpretare in sede di predisposizione dell'interpello.</i> <u>Deve essere esplicitato nel decreto il “peso” che competenze certificate e esperienza pregressa devono avere.</u> <u>Inoltre, non è previsto che prima di conferire incarichi all'esterno si debba interpellare il Ruolo: in tal modo, viene meno un principio fondamentale del diritto del lavoro pubblico, sancito costituzionalmente: il diritto all'incarico (a meno di licenziamento nei casi previsti dalla legge)</u></p>
Le commissioni di “garanzia”	
<p>Art. 4 – nuovo art. 19 – Commissione di garanzia per la dirigenza statale</p>	<p><i>La composizione della Commissione viola la delega e non appare di garanzia.</i> <i>Di 7 membri, 6 sono nominati direttamente o indirettamente dal Governo.</i> <i>2 sono espressione di corpi burocratici non interessati dalla riforma né dal regime contrattualistico della dirigenza, ma, paradossalmente, non del tutto estranei. Infatti, guidano amministrazioni con una presenza rilevante di dirigenti di Area I, cioè contrattualizzati. Sono in evidente conflitto d'interessi, nella misura in cui sono chiamati a dare pareri e a vigilare sul conferimento degli incarichi nel “proprio” Dicastero, nonché in dipartimenti retti da suoi pari grado gerarchici.</i></p>

<p>Art. 4 – nuovo art. 19 – Commissione di garanzia per la dirigenza regionale e locale</p>	<p><i>Valgono in parte le stesse considerazioni. Inoltre si introduce una palese disparità di trattamento, in quanto in questa Commissione 2 membri sono scelti tra dirigenti appartenenti al Ruolo su cui la Commissione vigila, mentre dalla Commissione vigilante sul ruolo statale i dirigenti di tale ruolo sono esclusi</i></p>
<p>La “valutazione comparativa”</p>	
<p>Art. 4 – nuovo articolo 19-ter “gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico”</p>	<p><i>Con questa formula ogni conferimento di incarico (a cui possono partecipare centinaia o anche migliaia di dirigenti) diventa un concorso pubblico. Per dirigere un ufficio pubblico si dovrà quindi superare un concorso per diventare dirigente e uno per avere un incarico. La procedura comparativa comporta la necessità di valutare tutti i candidati, creare una graduatoria e spiegare i motivi della graduatoria. Appare una previsione contraria a snellimento dell’azione amministrativa e potenzialmente causa di numerosi contenziosi.</i></p>
<p>Dirigenti privi di incarico</p>	
<p>Art. 23 ter – Dirigenti privi di incarico</p>	<p><i>La condizione del dirigente cui non si attribuita alcun incarico è insostenibile giuridicamente ed economicamente. Privi di incarico si può restare anche senza alcun demerito, per il semplice decorso del periodo massimo. Trovare un altro incarico potrà risultare difficile perché - non è stata abolita la quota di esterni alla PA che possono essere incaricati - cercarsi un nuovo incarico “prima” della scadenza naturale del proprio può essere ostacolato essendo comunque necessaria la risoluzione consensuale. I meccanismi di ricollocazione previsti dal decreto (esenzione dalla procedura comparativa per avere un nuovo incarico; declassamento a funzionario) non bilanciano il rischio economico di restare privi di incarico. E’ poi contrario a qualsiasi principio di equità e di diritto del lavoro la previsione che il dirigente, pur senza incarico, pur pagato la metà di prima, debba “rimanere a disposizione dell’amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale” (ultimo</i></p>

	<p>periodo, comma 2, nuovo art. 23 ter). <u>Ne deriva una fortissima precarizzazione e un ancor più forte incentivo a presentare ricorsi giudiziari, sempre e comunque, contro tutti gli interpellati.</u> <u>L'unico modo per riequilibrare la riforma in senso rispettoso della Costituzione è RIPRISTINARE FORMALMENTE IL DIRITTO ALL'INCARICO PER TUTTI I DIRIGENTI DI RUOLO.</u></p>
Responsabilità dirigenziale	
Art. 5 Modifiche all'art. 21 del 165	<p><i>Ad onta di tutti i propositi del Governo, il maldestro tentativo di ampliare la sfera di responsabilità dirigenziale sortisce l'effetto uguale e contrario: i "nuovi casi" di responsabilità dirigenziale sono talmente generici e mal scritti da diventare inapplicabili.</i> <i>Su questo punto il decreto non rispetta la delega che prevedeva il "riordino delle disposizioni legislative".</i></p>
Segretari comunali	
Art. 9 e 10	<p><i>Il quadro normativo specifico disegnato dallo schema di decreto per i segretari comunali è assolutamente sconcertante.</i> <i>A cominciare dalle disposizioni transitorie che ignorano assolutamente in che tempi e con quali modalità i segretari saranno assunti dalle amministrazioni locali, ma introducono addirittura una condizione che di fatto impedirà ai segretari di transitare all'incarico di dirigente apicale (art.10 comma 2). Prescrivere infatti il rispetto del limite della dotazione organica renderà di fatto inattuabile la disposizione, posto che ad oggi i segretari comunali non sono contemplati nelle dotazioni organiche dei comuni in cui prestano servizio, che peraltro nella stragrande maggioranza non prevedono neanche una posizione dirigenziale.</i> <i>È evidente che il riferimento dovrebbe essere fatto, se del caso, ai limiti della spesa di personale quali risultano dalle vigenti disposizioni, con un adeguato meccanismo agevolativo analogo a quello introdotto per il personale delle soppresse province.</i> <u>Se non si trattasse di una svista, ci troveremmo di fronte ad un licenziamento di massa, senza causa e senza colpa, che non</u></p>

	<i><u>avrebbe prevedenti nella storia della Repubblica.</u></i>
Responsabilità della politica	
Art. 11, ultimo capoverso “(I dirigenti) sono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale, <u>ancorchè derivante da atti di indirizzo dell’organo di vertice politico.</u> ”	<i>La previsione così scritta comporta che di fronte a una direttiva politica illegittima – il dirigente o la contrasta (perdendo l’incarico o addirittura prendendosi la valutazione negativa anticamera del licenziamento), o la esegue, salvando (forse) il posto di lavoro, ma finendo indagato dalla magistratura contabile.</i>